

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione, soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole, è individuato dal Piano faunistico regionale (PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la propria deliberazione 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6/2008, il progetto di PFR, il cui iter è ancora in fase di svolgimento;

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 352, che ha individuato il TASP della Regione Friuli Venezia Giulia, quantificandolo in complessivi ettari 691.326;

Viste le proprie deliberazioni 11 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724, che hanno, rispettivamente, istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;

Visto l'art. 8 bis, comma 1, della legge regionale 6/2008 che disciplina le seguenti tipologie di zone destinate a protezione della fauna:

- lettera a) oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;

- lettera b) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;

- lettera d) zone di rifugio delle Riserve di caccia, finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

Visto l'art. 8 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale:

a) le oasi di protezione e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal PFR;

b) in attesa del PFR, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale (CFR), a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

Vista la nota del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (di seguito Servizio) dd. 22 novembre 2011, prot. n. SCPA/12.6/76064, con la quale è stato comunicato al Presidente del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" e ai Direttori delle Riserve di caccia territorialmente interessate (Forni Avoltri, Raveo, Ampezzo, Enemonzo e Ovaro) l'avvio del procedimento amministrativo volto all'istituzione delle oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" e OASl0202 "Oasi di Avedrugno" nel Distretto medesimo, è stata fornita al Presidente predetto una cartografia predisposta dal Servizio, recante la perimetrazione delle oasi predette ed

è stato assegnato un termine di quindici giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti;

Preso atto che, con riferimento all'Oasi di Bordaglia, non risultano pervenute memorie scritte o documenti da parte del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" e dalla Riserva di caccia di Forni Avoltri, territorialmente interessata;

Vista la nota del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" dd. 5 dicembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/80122 dd. 7 dicembre 2011, con cui si richiama l'esito della votazione effettuata dall'Assemblea distrettuale nella seduta del 19 aprile 2011 sulla proposta formulata dalla Riserva di caccia di Raveo di soppressione dell'Oasi di Avedrugno e si informa delle rettifiche apportate nella successiva seduta del 27 aprile 2011;

Visto il verbale della seduta dell'Assemblea del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", tenutasi il 19 aprile 2011, quale risulta a seguito delle rettifiche apportate, in sede di approvazione, nella seduta del 27 aprile 2011, da cui si evince che l'Assemblea medesima si è pronunciata a maggioranza contro la proposta di soppressione dell'Oasi di Avedrugno;

Vista la nota della Riserva di caccia di Raveo dd. 6 dicembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/80284 dd. 7 dicembre 2011, con cui la Riserva medesima si pronuncia per la soppressione dell'Oasi di Avedrugno, ritenuta inadatta ad assolvere alle sue funzioni "per le sue dimensioni ridotte, il clima, la vegetazione e conformazione morfologica dell'ambiente", stante, altresì, il "perdurare dello stato di degrado" in cui versa e l'onerosità dei costi di ristrutturazione, manutenzione e vigilanza;

Viste le note della Riserva di caccia di Enemonzo dd. 3 dicembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/79268 dd. 5 dicembre 2011, della Riserva di caccia di Socchieve dd. 5 dicembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/79841 dd. 6/12/2011 e della Riserva di caccia di Ampezzo dd. 15 dicembre 2011 accolta a prot. n. SCPA/12.6/10114 dd. 14/2/2012, recanti parere favorevole alla soppressione dell'Oasi di Avedrugno;

Preso atto che la Riserva di caccia di Ovaro, con riferimento all'Oasi di Avedrugno non ha presentato memorie o documenti;

Vista la nota del Direttore del Servizio dd. 22 novembre 2011, prot. n. SCPA/12.6/76066, con la quale è stato comunicato al Presidente del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone" e ai Direttori delle Riserve di caccia territorialmente interessate (Trasaghis e Vito d'Asio) l'avvio del procedimento amministrativo volto all'istituzione di una ZRC nel Distretto medesimo, è stata fornita al Presidente predetto una cartografia predisposta dal Servizio, recante la perimetrazione della ZRC ed è stato assegnato un termine di quindici giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti;

Vista la nota della Riserva di caccia di Trasaghis dd. 20 febbraio 2012, accolta a prot. n. SCPA/12.6/12830, pervenuta fuori termine, con cui, al fine di non sottrarre ulteriore territorio cacciabile alla Riserva di caccia, è stato chiesto il "mantenimento degli attuali confini", come riprodotti dalla Provincia di Udine nella cartografia consegnata al Comune di Trasaghis in data 1 marzo 1994 e accolta a prot. n. 1428 cat I 36;

Preso atto che il Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone" e la Riserva di caccia di Vito d'Asio non hanno presentato memorie scritte o documenti;

Vista la nota del Direttore del Servizio dd. 22 novembre 2011, prot. n. SCPA/12.6/76070, con la quale è stato comunicato al Presidente del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese" e ai Direttori delle Riserve di caccia territorialmente interessate (Maniago e Montereale Valcellina) l'avvio del procedimento amministrativo volto all'istituzione di una ZRC nel Distretto medesimo, è stata fornita al Presidente predetto una cartografia predisposta dal

Servizio, recante la perimetrazione della ZRC ed è stato assegnato un termine di quindici giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti;

Vista la nota della Riserva di caccia di Maniago dd. 14 dicembre 2011, accolta al prot. n. SCPA/12.6/81737 dd. 15 dicembre 2011, con cui si esprime parere favorevole alla proposta del Servizio;

Preso atto che il Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese" e la Riserva di caccia di Montereale Valcellina non hanno presentato memorie scritte o documenti;

Visto il verbale della seduta del CFR, tenutasi in data 14 febbraio 2012 e il relativo parere n. 3/2012, da cui risulta che il CFR medesimo, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole:

a) all'individuazione dell'oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" nel Distretto venatorio n. 2 "Carnia", come proposta dal Servizio nella cartografia di cui all'allegato C al verbale;

b) all'individuazione della ZRC nel Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisono", come raffigurata nella cartografia di cui all'allegato B1 al verbale, che modifica la perimetrazione proposta dal Servizio, posizionando il confine settentrionale della ZRC sul crinale "Crets Palon";

c) all'individuazione della ZRC nel Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese", come proposta dal Servizio nella cartografia di cui all'allegato A al verbale;

d) all'individuazione del TASP della Zona faunistica delle Alpi, come evidenziato nelle tabelle predisposte dal Servizio, di cui agli allegati al verbale dal n. 1 al n. 8;

Visto il verbale della suddetta seduta del CFR, da cui risulta che, in ordine al parere sull'individuazione dell'oasi di protezione OASl0202 "Oasi di Avedrugno", non è stata raggiunta la maggioranza qualificata prevista dalla normativa vigente;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati;

Visto l'art. 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita se nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

Visto l'art. 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, con cui, analogamente all'art. 10, comma 17, della legge 157/1992, si dispone che nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

Vista la cartografia predisposta dal Servizio di cui all'allegato A alla presente deliberazione, recante la perimetrazione delle oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" e OASl0202 "Oasi di Avedrugno";

Ritenuto di approvare in via preliminare la perimetrazione delle oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" e OASl0202 "Oasi di Avedrugno" del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" così come indicata nell'allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 351/2010, avuto particolare riguardo all'insediamento storico dell'Oasi di Avedrugno in area SIC (sito di interesse comunitario SIC - IT3320008 Col Gentile);

Vista la cartografia predisposta dal Servizio, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, recante la perimetrazione della ZRC nel Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisono", come modificata a seguito del citato parere del CFR;

Ritenuto di approvare in via preliminare la perimetrazione della ZRC del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone" così come indicata nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 351/2010, avuto particolare riguardo alle prescritte caratteristiche di identificabilità e univocità dei confini, non assicurate dalla perimetrazione proposta dalla Riserva di caccia di Trasaghis nella citata nota dd. 20 febbraio 2012;

Vista la cartografia predisposta dal Servizio, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, recante la perimetrazione della ZRC nel Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese";

Ritenuto di approvare in via preliminare la perimetrazione della ZRC del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese", così come indicata nell'allegato C alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 351/2010;

Ritenuto, altresì, di dare pubblicità alle perimetrazioni di cui agli allegati A, B e C ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 13 e 14, della legge 157/1992 nonché dell'art. 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008;

Considerato che il numero e l'identità dei proprietari o conduttori dei fondi interessati sono difficilmente individuabili;

Ritenuto pertanto necessario pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con contestuale affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, per consentire ai proprietari o conduttori dei fondi di proporre, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione, eventuale opposizione motivata alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria;

Vista la propria deliberazione 29 settembre 2011, n. 1775, con cui, tra l'altro, sono state istituite, nel Distretto venatorio n. 2 "Carnia", due zone di rifugio, ubicate nei territori delle Riserve di caccia di Ampezzo e Lauco;

Vista la propria deliberazione 18 novembre 2011, n. 2215, con cui, tra l'altro, è stata istituita, nel Distretto venatorio n. 7 "Collio", una zona di rifugio, ubicata nel territorio della Riserva di caccia di San Mauro-Salcano;

Ritenuto di aggiornare le tabelle predisposte dal Servizio recanti l'individuazione del TASP relativo alla Zona faunistica delle Alpi del Distretto venatorio n. 3 "Valli" a seguito dell'accoglimento della modifica alla perimetrazione della ZRC, proposta dal CFR nella seduta del 14 febbraio 2012;

Considerato che nella tabella predisposta dal Servizio recante l'individuazione del TASP del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese" non era stata inclusa per la Riserva di caccia di Maniago un'area militare, preclusa all'attività venatoria;

Ritenuto, per l'effetto, di modificare tale tabella nonché, conseguentemente, la tabella riepilogativa recante l'individuazione del TASP della Zona faunistica delle Alpi;

Visto il verbale della seduta del CFR tenutasi il 9 marzo 2012, recante approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2012, come modificato a seguito della correzione delle tabelle, testé illustrata;

Viste le tabelle di cui all'allegato D alla presente deliberazione, recanti l'individuazione del TASP della Zona faunistica delle Alpi, pari a complessivi ettari 439.434, di cui ettari 92.127, pari al 21 per cento del TASP medesimo, preclusi all'attività venatoria a seguito dell'individuazione delle zone destinate a protezione della fauna;

Ritenuto di individuare il TASP della Zona faunistica delle Alpi secondo quanto riportato nell'allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- 1.** E' approvata in via preliminare la perimetrazione delle oasi di protezione OASl0201 "Oasi di Bordaglia" e OASl0202 "Oasi di Avedrugno" del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", secondo i confini specificati nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 2.** E' approvata in via preliminare la perimetrazione della zona di ripopolamento e cattura ZRC0301 del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone", secondo i confini specificati nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 3.** E' approvata in via preliminare la perimetrazione della zona di ripopolamento e cattura ZRC0904 del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese", secondo i confini specificati nell'allegato C alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 4.** Le zone destinate a protezione della fauna di cui agli allegati A, B e C sono istituite trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 14, della legge 157/1992.
- 5.** A decorrere dall'annata venatoria 2012/2013, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno delle zone destinate a protezione della fauna di cui agli allegati A, B e C.
- 6.** Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6/2008, il territorio agro-silvo-pastorale della Zona faunistica delle Alpi è individuato secondo quanto riportato nell'allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 7.** La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissa all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE